



# COMUNE DI RACCUJA

## - CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

### ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 02/07/2024

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA PER USO POTABILE SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE DEL CENTRO URBANO DI RACCUJA

#### IL SINDACO

**VISTA** la nota dell'A.S.P. di Messina – distretto sanitario di Patti – Servizio Igiene Pubblica, n. 518 del 28/06/2024, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 3647 del 02/07/2024, con la quale è stato comunicato l'esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile, prelevati da personale ASP, presso l'entrata e l'uscita del serbatoio San Marco e presso la fontana pubblica di Piazza XXV Aprile, da cui emerge che tali campioni risultano "NON conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 18/2023";

**RILEVATA**, conseguentemente, la necessità di adottare i provvedimenti urgenti indicati dall'ASP di Messina, tra i quali l'inibizione temporanea dell'acqua per uso potabile dell'acquedotto comunale del centro abitato di Raccuja ivi compresa la fontana pubblica di piazza XXV Aprile, nonché la revisione della rete idrica interessata, la clorazione continua e ogni altro provvedimento utile affinché non vi sia rischio per la salute;

**DATO ATTO** che la redistribuzione dell'acqua per uso potabile alle utenze potrà avvenire, così come indicato nella suddetta nota dall'ASP, solo previo accertamento chimico-microbiologico da effettuare in autocontrollo, con esiti negativi per qualsiasi forma di inquinamento;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 18 del 23 febbraio 2023, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva comunitaria 2020/2184/UE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

**CONSIDERATA** l'esigenza, nelle more di attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri e negli standard di qualità fissati dal D.Lgs. n° 18/2023, secondo le indicazioni dell'ASP di Messina – distretto sanitario di Patti e al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico – sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell'acqua nell'intero acquedotto comunale del centro abitato;

**CONSIDERATO** che sono in atto da parte di questa Amministrazione ulteriori controlli sulla potabilità dell'acqua erogata nel territorio interessato, oltre al controllo delle reti idriche interessate, onde eliminare la causa della non conformità, ai sensi del D.Lgs. 18/2023;

**VISTO** l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D. lgs. n° 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** l'Ordinamento degli EE. LL. vigente in Sicilia;

### **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa,  
**il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano alle utenze del centro urbano e delle contrade Fossochiodo alto,, San Nicolò e Batiola.**

### **AVVISA**

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, con la massima urgenza, all'adozione di tutte le misure prescritte dall'ASP di Messina – distretto sanitario di Patti, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.
- Che il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

### **DISPONE**

**1) Di trasmettere**, copia della presente ordinanza:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Servizio di Polizia Municipale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- all'ASP di Messina;
- al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica – distretto sanitario di Patti;

**2) Che copia della presente** ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata attraverso gli organi d'informazione.

### **INFORMA**

- Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Mastriani, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
- Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Raccuja, 02/07/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Raccuja. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: **Il Sindaco**

MRTVNI80B20G377B/7430010017045877.eBwYf/1v1M5Nas7Z5\+e22Kufsrsl= in data 02/07/2024 **Avv. Ivan Martella**